

SPETT.LE

AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

CENTRO DIREZIONALE ISOLA B5

TORRE FRANCESCO

80143 NAPOLI

**Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo email:
agcom@cert.agcom.it**

**OGGETTO: OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA TELEBLU di proprietà di TELE C
S.p.A. CON SEDE IN Foggia, Via del Feudo d'Ascoli 14, P. Iva 01715410716.**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE PROCEDURE E REGOLE PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE DISPONIBILI IN BANDA 800, 1800,
2000 E 2600 MHZ PER SISTEMI TERRESTRI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E SULLE ULTERIORI NORME PER FAVORIRE UNA EFFETTIVA**

**CONCORRENZA NELL'USO DELLE ALTRE FREQUENZE MOBILI A 900, 1800 E
2100 MHZ.**

La sottoscritt:

Tele C S.p.A.

ESPONE

quanto segue:

1) OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il provvedimento in esame è condizionato dal contenuto del Piano Nazionale di Ripartizione delle frequenze.

Al punto 3 del paragrafo 1 (Introduzione) del documento di consultazione si afferma che l'iter per la modifica al Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze, al fine di destinare la banda a 800 MHZ ai sistemi di comunicazione elettronica, è già stato avviato.

Ne consegue, che fino a quando il provvedimento di modifica non verrà emanato, non sarà possibile adottare la delibera di cui alla presente consultazione pubblica.


2) PROCEDURA DI GARA

La scrivente esprime valutazione contraria alla ipotesi di assegnazione mediante procedura unitaria per tutte le bande disponibili (cosiddetta “asta multifrequenza”).

In particolare, la scrivente ritiene che le frequenze della banda 790 – 862 MHz debbano essere vendute singolarmente, attraverso procedure competitive da realizzarsi con diversi, separati, esperimenti di gara, eventualmente anche a distanza ravvicinata.

La scrivente ritiene, inoltre, che la vendita (quantomeno di una parte delle frequenze) debba avvenire su base regionale, al fine di favorire la partecipazione alla gara anche da parte dei soggetti che stanno attualmente

esercendo tali frequenze per le trasmissioni televisive digitali terrestri e che intendono eventualmente convertire la propria attività ai servizi di comunicazione mobile in larga banda, ovvero che intendono affiancare tali servizi alla propria attività originaria.



3) BLOCCHI IN BANDA 800 MHZ

Al punto 27 del paragrafo 3 si afferma che la banda indicata come banda di guardia (821-832 MHz) non fa parte delle frequenze oggetto del provvedimento ai fini di assegnazione.

Al riguardo, la scrivente auspica che il Ministero dello Sviluppo Economico mantenga la destinazione delle frequenze 822 – 830 MHz (corrispondenti al canale 65 UHF) al servizio di radiodiffusione televisiva.

In tale contesto, il provvedimento in esame dovrebbe limitarsi a stabilire eventuali norme tecniche di compatibilità tra le utilizzazioni del canale 65 UHF per radiodiffusione televisiva e le utilizzazioni delle frequenze adiacenti per

servizi di comunicazione mobile in larga banda.

Al punto 31 dello stesso paragrafo 3 si afferma, inoltre, che l'estensione territoriale dei diritti di uso in argomento, non possa che essere nazionale.

La scrivente non condivide tale impostazione, e, al riguardo, ritiene che almeno una parte di tali diritti di uso (almeno un terzo) dovrebbe avere una estensione regionale per favorire, come si è detto, anche la realizzazione di iniziative imprenditoriali a livello territoriale.

Al punto 32 dello stesso paragrafo 3 vengono previsti limiti riguardo alla possibilità di assegnare lo spettro in banda 800 MHz ai singoli operatori.

Al riguardo si ritiene che i soggetti che dispongono di 10 MHz a 900 MHz non debbano poter acquisire più di un blocco a 800 MHz in ogni regione.

Tale impostazione, ad avviso della scrivente, si rende necessaria, al fine di ottenere una più equilibrata assegnazione di spettro che possa favorire una altrettanto equilibrata concorrenza, e limitare possibili fenomeni di accorpamento.

4) CESSIONE DEI DIRITTI DI USO

La scrivente ritiene che i diritti di uso delle frequenze, oggetto di assegnazione mediante la gara de qua, non debbano poter essere oggetto di cessione (“trading”) per l’intera durata dei diritti di uso, al fine di evitare operazioni meramente speculative.

5) FREQUENZE NON ASSEGNATE

La scrivente ritiene che, in ipotesi di frequenze non assegnate (art. 6 dello schema di provvedimento) le stesse debbano essere rese nuovamente disponibili per il servizio di radiodiffusione televisiva.

Si resta a disposizione per gli eventuali chiarimenti e/o approfondimenti ritenuti necessari.

Foggia, lì 03 maggio 20